



Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

T.a.r. per le Marche, sez. I, sentenza 14 aprile 2020, n. 212– Pres. Conti, Est. Capitano

Giustizia amministrativa – disciplina emergenziale – decisione della controversia – congiunta richiesta delle parti – concorde volontà – sufficienza.

Seppure l'avverbio utilizzato dal legislatore nel secondo comma dell'art. 84 del D.L. n. 18/2020 ("congiuntamente") sembrerebbe implicare che l'istanza di trattazione, per essere valida, debba essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite, nella specie il tenore letterale delle istanze depositate dalle parti non lascia dubbi circa la concorde volontà di tutte le parti costituite di richiedere al Tribunale la decisione collegiale, essendo anzi tale volontà ancora più inequivoca, visto che tutte le parti concordano anche per l'adozione di una decisione di merito ex art. 60 c.p.a. (1).

(1) Nel caso esaminato dalla sentenza in rassegna, al ricorso introduttivo erano seguiti motivi aggiunti, contenenti domanda cautelare, depositati nell'arco temporale di cui all'art. 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020; il TAR si è quindi inizialmente pronunciato con decreto, con cui è stata fissata la camera di consiglio dell'8 aprile 2020 per la trattazione collegiale; alla suddetta camera di consiglio la causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da richiesta di identico tenore, ma non congiunta, delle parti. Il Collegio, nel decidere la causa nel merito, come da richiesta delle parti, affronta la questione interpretativa del significato da attribuire all'inciso normativo di cui all'art. 84, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente il passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020 "se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite".

In particolare si legge nella motivazione della sentenza:

<Poiché i motivi aggiunti sono stati depositati nell'arco temporale di cui all'art. 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sulla domanda cautelare il Tribunale si è inizialmente pronunciato con decreto n. 99/2020, con cui è stata fissata la camera di consiglio dell'8 aprile 2020 per la trattazione collegiale.

In data 2 e 3 aprile 2020 le parti costituite hanno depositato separate istanze (nelle quali si dà però atto di contatti telefonici preventivi intercorsi fra i rispettivi difensori) con cui hanno

chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D.L. n. 18/2020, di decidere la controversia, eventualmente anche con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Alla camera di consiglio dell'8 aprile 2020 il Collegio ha ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti di cui al citato art. 60 c.p.a., per cui la causa è stata trattenuta per la decisione di merito con sentenza resa in forma immediata.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che, pur dovendosi fornire un'interpretazione tendenzialmente rigorosa e restrittiva delle dirompenti disposizioni processuali introdotte dall'art. 84 del D.L. n. 18/2020 (le quali in tanto sono compatibili con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost. in quanto emanate nel quadro delle misure ritenute dal legislatore necessarie a fronteggiare la nota emergenza sanitaria e in quanto aventi efficacia temporalmente limitata), tuttavia le stesse vanno pur sempre lette alla luce di altrettanto rilevanti principi generali applicabili a qualsiasi tipologia di processo. Nello specifico viene in rilievo il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., il quale, come è noto, impone al giudice di verificare se un atto processuale, a prescindere dal rispetto delle forme eventualmente imposte da specifiche norme, abbia o meno raggiunto il proprio scopo (tutti gli atti processuali hanno, tendenzialmente, lo scopo di esprimere chiaramente la volontà della parte e di renderla esplicita al giudice e alle controparti entro un determinato termine - che può essere ordinatorio o perentorio - onde consentire al giudice di adottare gli atti più opportuni per la prosecuzione del giudizio e alle altre parti di esplicitare le proprie difese).

Pertanto, seppure l'avverbio utilizzato dal legislatore nel secondo comma dell'art. 84 del D.L. n. 18/2020 ("congiuntamente") sembrerebbe implicare che l'istanza di trattazione, per essere valida, debba essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite, nella specie il tenore letterale delle istanze depositate da Sandoz, dalla Regione e dall'A.S.U.R. non lascia dubbi circa la concorde volontà di tutte le parti costituite di richiedere al Tribunale la decisione collegiale. Anzi, in questo caso tale volontà è ancora più inequivoca, visto che tutte le parti concordano anche per l'adozione di una decisione di merito ex art. 60 c.p.a.>.